

STATUTO FONDAZIONE
“Lorenzo Garaventa”
con sede in Genova, Via Pianeletti,7 rosso

Articolo 1
Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata “Fondazione Lorenzo Garaventa”, con sede in Genova, Via Pianeletti,7 rosso, con magazzino e spazio espositivo in Genova, Vico Falamonica, 10/b-rosso. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 2
Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali a supporto della Fondazione stessa. Le attività della Fondazione strumentali alle sue finalità potranno svolgersi sia in Italia che all'estero.

Articolo 3
Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e si prefigge la finalità di garantire la corretta e più estesa informazione possibile relativamente a tutte le opere del Maestro Lorenzo Garaventa, nella sua qualità di scultore ed artista, ed in particolare: per la loro catalogazione e conoscenza; la loro migliore conservazione e l'attenzione storica e critico-culturale ad esse riservabile.

La Fondazione dovrà altresì garantire la formazione diffusa dell'opera del Maestro, sia ai fini conoscitivi, sia a fini formativi per la scuola dell'arte. La Fondazione potrà rilasciare, previo esame, dichiarazione di autenticità ai possessori di opere del Maestro.

Nelle finalità della Fondazione sono inoltre da ricomprendersi le seguenti iniziative:

- a) la realizzazione di un museo e comunque di spazi espositivi, intesi come luogo della ricerca, conservazione e valorizzazione dell'opera del M.^o Lorenzo Garaventa, nei suoi rapporti nazionali ed internazionali;
- b) la promozione di studi relativi alla storia ed alla critica della scultura e dell'arte nel Novecento in Italia;
- c) l'organizzazione di dibattiti culturali, di convegni, la pubblicazione di riviste o di libri nel campo della cultura, dell'arte, della letteratura e della critica nella materia specifica, nonché l'attribuzione di contributi finanziari ad iniziative culturali di alto livello inerenti il campo della scultura contemporanea;
- d) l'istituzione di un premio per i giovani che intendano perfezionare ed estendere gli aspetti sperimentali di un nuovo lavoro sul linguaggio espressivo o intellettuale rappresentato dall'arte figurativa, e dalla scultura in particolare;
- e) l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con importanti Musei ed Enti, anche internazionali, per la diffusione dell'opera ed il perseguimento delle finalità della Fondazione, anche con eventuale cessione in prestito di opere.

Articolo 4
Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o altrimenti posseduti o utilizzati;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle altre iniziative ritenute idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale ed i relativi addetti ed il pubblico;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nonché al settore della ceramica e dei prodotti da essa derivati;
- h) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea ovvero a supporto del perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai beni oggetto del lascito iniziale del M° Lorenzo Garaventa alla sua allieva Luisa Caprile; dai conferimenti in danaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuati a seguito ed in osservanza della volontà del Maestro o da altri Partecipanti, tra cui i diritti di riproduzione delle opere assegnate a seguito del lascito iniziale o che potranno essere assegnate successivamente alla Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 6 Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione patrimoniale;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 Gennaio e termina il giorno 31 Dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, entrambi documenti predisposti dal Segretario Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio economico di previsione approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per il ripiano delle eventuali perdite di gestioni precedenti, e solo in un secondo momento per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Articolo 9 Fondatori

E' sono fondatore/i di diritto la Signora Luisa Caprile.

Possono divenire Fondatori (c.d. Fondatori Successivi), nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri dal Consiglio di Amministrazione e con voto favorevole del Fondatore/della maggioranza dei due terzi dei Fondatori di diritto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione patrimoniale ovvero al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto.

Articolo 10 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole del Fondatore/della maggioranza assoluta dei Fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e nelle misure non inferiori a quelle stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti in categorie di attività e di forme di partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero per tutto il tempo in cui l'attività, anche professionale, viene prestata a favore della Fondazione. Nel caso di attribuzione di beni materiali o immateriali, la durata della qualifica di Partecipante ad essa relativa verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione in sede di accettazione dei beni medesimi.

Articolo 11 Fondatori e Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Articolo 12 Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dal valore e dal tipo di apporto, ed in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita e per il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, la quale intende disporre di una base partecipativa la più larga possibile, dà diritto a quanto previsto oltre dal successivo articolo 20.

I Partecipanti possono, inoltre, con modalità tali da non arrecare pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della stessa, come pure consultare archivi, utilizzare eventuali laboratori e centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione, secondo le modalità da quest'ultima stabilite.

Articolo 13 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione dei Fondatori Successivi, di cui all'articolo 9, comma secondo, ed a maggioranza semplice l'esclusione dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori ed i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 14 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- l'Advisory Board;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici.

La composizione sarà la seguente:

- a) il Fondatore Signora Luisa Caprile, vita sua natural durante;
- b) persone designate dal Fondatore/dai Fondatori di cui alle lettere precedenti del presente articolo, anche in forma testamentaria, e dopo di loro persone dagli stessi designate anche in forma testamentaria;
- c) fino ad un massimo di numero due membri indicati dall'Assemblea di Partecipazione e nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 20, su parere vincolante del Fondatore/della maggioranza dei Fondatori.

Il Fondatore/i Fondatori dureranno in carica vita natural durante, salvo rinuncia da parte degli stessi. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e sono rieleggibili, salvo revoca da parte del designante prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacatio della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i, che resterà/anno in carica fino allo scadere del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, esso provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- approvare il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario predisposti dal Segretario;
- fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti;
- nominare i Fondatori di cui all'articolo 9;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- nominare il Segretario Generale;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare il Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, solo nel caso in cui risulti composto da un numero di membri superiore a sette, potrà nominare un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri, tra cui il Presidente, attribuendo ad esso i poteri all'atto della nomina.

Articolo 16 Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso, ovvero, in casi di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso potrà contestualmente indicare anche il giorno, l'ora e l'eventuale diverso luogo della seconda convocazione e potrà stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 17 Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. La carica di Presidente spetta, vita sua natural durante, al Fondatore Signora Luisa Caprile, la quale potrà rinunciarvi in qualsiasi momento.

Articolo 18 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, i poteri e la durata della carica.

Il Segretario Generale è il responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

-□ provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

-□ dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli, se non è Consigliere, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 Advisory Board

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire l'Advisory Board. L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dell'arte, del collezionismo e della cultura in generale, con particolare riferimento alle materie di precipuo interesse della Fondazione.

L'Advisory Board svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Segretario Generale nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altre questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri dell'Advisory Board durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

L'Advisory Board è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, nonché per predisporre il programma annuale delle attività, volte alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero per esprimere il parere sul programma dallo stesso elaborato e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Alle riunioni dell'Advisory Board partecipa il Segretario Generale.

Articolo 20 Assemblea di Partecipazione

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi dell'articolo 10, il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Assemblea di Partecipazione.

L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea di Partecipazione designa sei nominativi, tra i quali il Consiglio di Amministrazione nomina fino ad un massimo di due membri nel Consiglio stesso, ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto. L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, siano essi già individuati ovvero ancora da delineare.

L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo tale da non recare pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, quale momento di confronto e di analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche pubbliche o private, Istituzioni ed Enti italiani ed esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 21
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori provvederà al riscontro della gestione economica e finanziaria, accerterà la regolare tenuta delle scritture contabili, procederà alle necessarie verifiche e redigerà la propria relazione sui bilanci. I Revisori dei Conti potranno assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 22
Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio di tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente da due arbitri designati, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Genova, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Genova.

Articolo 23
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 24
Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
